

Udienza del 3/12/15

Giudice Dottor Marco Procaccini

R.G.N. 3217/2014

Sono comparsi

L'avv. \_\_\_\_\_, in sost. dell'avv. \_\_\_\_\_, per la parte attrice

L'Avv. \_\_\_\_\_ per la parte convenuta

Le parti rilevano quanto segue:

Le parti si riportano alle rispettive istanze, anche istruttorie, in atti.

Il Giudice, dato atto, *melius re perpensa*, ritenuto che il disposto normativo afferente all'articolo 499 del codice di rito penale (secondo il quale sono vietate, tra le altre cose, le domande suggestive o, come dir si voglia, suggerimento) trova, in forza di un condivisibile orientamento esegetico, un proprio ambito applicativo altresì nell'ambito del processo civile (essendo principio generale quello secondo cui le domande suggerimento, ovvero sia quelle le quali comprendono, nel corpo della stessa domanda, già la o le risposte, e per le quali, quindi, la risposta del teste può limitarsi alla semplice conferma del capitolo, possono, in tesi, minare la attendibilità del dichiarante), ritenuto che, quindi, le domande suggerimento, per le ragioni appena esposte, sono inammissibili, ritenuto che, in ogni caso, tale inammissibilità è rilevabile di ufficio, rilevato che tutti i capitoli di prova articolati dalla parte attrice nel concreto del caso di specie appaiono strutturati proprio sulla falsariga delle domande suggerimento (in effetti, essi si aprono con l'espressione lessicale "vero che", locuzione che apre naturalmente la via a una risposta di semplice conferma), rigetta tutte le istanze di prova orale formulate dalla parte attrice medesima, dispone CTU contabile e medica, nominando \_\_\_\_\_, fissando per giuramento l'udienza del 11/10/2016, ore 11,00.

Fermo li 3/12/15

Il Giudice

  
Dottor Marco Procaccini